

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2313

Disposizioni relative
all'esecuzione presso
il domicilio delle pene
detentive non superiori
ad un anno

ottobre 2010
n. 245



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2313

Disposizioni relative
all'esecuzione presso
il domicilio delle pene
detentive non superiori
ad un anno

ottobre 2010

n. 245

a cura di: F. Cavallucci
hanno collaborato: M. Mercuri e S. Bonanni

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	11
Articolo 1 <i>(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 2 <i>(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 3 <i>(Circostanza aggravante)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 4 <i>(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 5 <i>(Relazione alle Camere)</i>	
Scheda di lettura.....	35
TESTO A FRONTE.....	37
Articolo 2 <i>(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione)</i>	39
Articolo 3 <i>(Circostanza aggravante)</i>	41
Articolo 4 <i>(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)</i>	
Commi 1 e 2.....	45
Comma 3, lett. a).....	49
Comma 3, lett. b)	51

SINTESI DEL CONTENUTO

Disegno di legge A.S. 2313

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno

Il disegno di legge in esame si inserisce nel quadro della politica di deflazione carceraria annunciata dal Governo in occasione dell'adozione del Piano straordinario penitenziario (cd. "**Piano carceri**", Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010).

Il **Piano Straordinario penitenziario** si basa su diversi filoni di intervento. Alla base del Piano, c'è la dichiarazione dello stato di emergenza in cui versa attualmente il sistema penitenziario italiano, deliberata con DPCM lo stesso 13 gennaio e che durerà fino al 31 dicembre 2010¹.

Il primo filone di intervento si sostanzia nell'adozione di misure straordinarie di edilizia penitenziaria dirette alla costruzione di nuovi padiglioni e alla ristrutturazione di padiglioni preesistenti, nonché alla realizzazione di nuove strutture carcerarie.²

Sul piano normativo, dovrebbero quindi essere introdotte misure di accompagnamento e novità al sistema sanzionatorio che prevedano, da un lato, un più agevole accesso a forme di detenzione domiciliare per chi deve scontare solo un anno di pena detentiva residua e, dall'altro, la possibilità della messa alla prova dell'imputato quando si procede per reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, con l'obbligo dello svolgimento di lavori di pubblica utilità e conseguente sospensione del processo.

Infine il Piano prevede l'assunzione di nuovi agenti di Polizia Penitenziaria.

Il provvedimento in esame mira ad attuare le previsioni del Piano straordinario penitenziario per una parte dei previsti interventi normativi e per gli aspetti concernenti l'adeguamento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria.

Il testo del disegno di legge risulta dallo stralcio degli articoli da 3 a 9 (relativi all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova) dell'A.C. 3291³, deliberato dall'Assemblea della Camera dei Deputati nella seduta del 12 maggio 2010. L'esame in sede referente delle restanti disposizioni (A.C. 3291-*bis*) presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati si è concluso il 17 giugno u.s. con l'approvazione di un testo risultante dall'approvazione di emendamenti. Il 5 luglio 2010 si è svolta in Assemblea la discussione generale, ma il giorno

¹ Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alle schede interattive predisposte sulla materia dalla Camera dei Deputati nell'ambito dei *Temì dell'attività parlamentare*, raggiungibili alla seguente URL: <http://www.camera.it/465?area=16&tema=270&L%27esecuzione+domiciliare+delle+pene>

² Si vedano, in ordine a tali aspetti, anche le disposizioni contenute nell'articolo 44-*bis* del decreto legge n. 207 del 2008, nonché le disposizioni contenute negli articoli 17-*ter* e 17-*quater* del decreto-legge n. 195 del 2009.

³ Recante *'Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova di iniziativa parimenti governativa)*.

successivo il testo è stato rinviato in Commissione poiché, nel frattempo, si erano realizzati i presupposti per il trasferimento del disegno di legge in sede legislativa, che è stato infine deliberato dall'Assemblea della Camera nella seduta del 7 luglio 2010. L'esame del disegno di legge in sede legislativa presso la Commissione Giustizia della Camera ha avuto inizio il 13 luglio e si è concluso il 30 luglio 2010⁴.

⁴ Per approfondimenti sull'*iter* delle citate proposte di legge (AA.CC. 3291 e 3291-*bis*, nonché l'A.C. 3291-*ter* derivante da ulteriore stralcio), si veda la scheda dei lavori preparatori disponibile al seguente link: <http://www.camera.it/126?pdI=3291>.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi)

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico

ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta

durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni

e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-*ter*, commi 4, 4-*bis*, 5, 6, 8, 9 e 9-*bis*, 51-*bis*, 58 e 58-*quater*, ad eccezione del comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230. Nei casi previsti dagli articoli 47-*ter*, commi 4 e 4-*bis*, e 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

L'**articolo 1**, al **comma 1**, dispone in via generale che - fino alla completa attuazione del Piano carceri, nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2013 - la pena detentiva non superiore ad un anno, anche se costituente

parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza⁵.

Il **comma 2** elenca le condizioni ostative alla concessione del beneficio di cui al comma 1, disponendo in particolare che il beneficio non è applicabile:

- a) agli autori di delitti di particolare allarme sociale di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354⁶);
- b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale);
- c) ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare in carcere, ai sensi dell'art. 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario (salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter*);
- d) quando vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti, ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

In merito alla lettera *a*), il citato articolo 4-*bis* della Legge n. 354 del 1975 disciplina il divieto di concessione dei benefici e l'accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. Esso prevede che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi ai detenuti e internati per i delitti elencati a seguire, solo qualora ricorrano le condizioni previste dal medesimo articolo 4-*bis*:

- delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

⁵ In base a quanto riferito dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dott. Ionta, in sede di audizione presso la Commissione giustizia del Senato il 29 settembre u.s., il numero complessivo dei detenuti ammonta attualmente a circa 68.000 unità. Secondo le valutazioni dell'amministrazione penitenziaria, i detenuti con una pena residua inferiore o uguale ad un anno, al netto delle esclusioni relative all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sono 10.436, dei quali 5.677 italiani e 4.759 stranieri. Poiché di questi ultimi una parte rilevante risulta priva di domicilio o residenza, i detenuti in astratto destinatari del provvedimento in esame sarebbero 7.992, numero suscettibile di aumentare in presenza di identificazione di domicilio o di offerta di domicilio per alcuni degli stranieri che ne risultano privi.

⁶ Recante *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*'.

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

- delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinqies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), all'articolo 73 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni;
- delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale.

Rispetto alla lettera *b*), si segnala che l'articolo 102 del codice penale disciplina l'*Abitualità presunta dalla legge*. In base a tale articolo, è dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei menzionati dieci anni non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive. L'articolo 105 codice penale, nel disciplinare la *Professionalità nel reato*, prevede che sia dichiarato delinquente o contravventore professionale chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, della loro gravità e della condotta, nonché del genere di vita del colpevole, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato. L'articolo 108 codice penale, nel disciplinare la *Tendenza a delinquere*, prevede infine che sia dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, che riveli una speciale inclinazione al delitto e trovi la sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole, salvo che l'inclinazione al delitto sia originata dal vizio totale o parziale di mente.

Per quanto attiene alla lettera *c*), l'articolo 14-*bis* del citato ordinamento penitenziario disciplina il *Regime di sorveglianza particolare*, prevedendo che possano essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

Il regime di sorveglianza particolare è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due esperti. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade. I condannati, gli internati e gli imputati, possono inoltre essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Il provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.

Il successivo articolo 14-ter, disciplina il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, mentre l'articolo 14-quater determina i contenuti di tale regime.

Da ultimo per quel che concerne la lettera d), si segnala che tale previsione è stata introdotta nel corso dell'esame presso la Camera con l'intento di eliminare il rischio di possibili censure di legittimità costituzionale, salvaguardando un margine di valutazione discrezionale nella concessione del beneficio da parte dell'autorità giudiziaria competente (si vedano in proposito le sedute della commissione giustizia della Camera del 12 e del 18 maggio 2010). Al riguardo deve ricordarsi che la Corte costituzionale - anche se con riferimento ad una diversa fattispecie di beneficio penitenziario straordinario (si trattava in particolare del cosiddetto "indultino" di cui alla legge n. 207 del 2003) - ha affermato *"il principio secondo cui la tipizzazione per titoli di reato non è lo strumento più idoneo per realizzare appieno i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario (sentenze n. 445 del 1997; n. 504 del 1995; n. 306 del 1993) e che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione (sentenze n. 203 del 1991 e n. 50 del 1980), nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa proporzione della medesima alle personali responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono (sentenze n. 349 del 1993 e n. 299 del 1992).*

Per l'attuazione di tali principi, ed in funzione della risocializzazione del reo, è necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena (sentenze n. 445 del 1997 e 306 del 1993) e, conseguentemente, un potere discrezionale al magistrato di sorveglianza nella concessione dei benefici penitenziari (sentenza n. 504 del 1995).

È del tutto evidente, infatti, che la generalizzata applicazione del trattamento di favore previsto dalla disposizione censurata, nell'assegnare un identico beneficio a

condannati che presentino fra loro differenti stadi di percorso di risocializzazione, compromette, ad un tempo, non soltanto il principio di uguaglianza, finendo per omologare fra loro, senza alcuna plausibile ratio, situazioni diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa della pena, posto che il riconoscimento di un beneficio penitenziario che non risulti correlato alla positiva evoluzione del trattamento, compromette inevitabilmente l'essenza stessa della progressività, che costituisce il tratto saliente dell'iter riabilitativo." (cfr. Corte costituzionale n. 255 del 2006). Nella medesima pronuncia la Corte dichiarò conseguentemente l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della già citata legge n. 207 del 2003 ritenendo che "l'automatismo che si rinviene nella norma denunciata è sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena come precisati dalla richiamata giurisprudenza e (ne) va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale ... in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione.".⁷

I commi 3 e 4 dell'articolo in esame disciplinano la procedura per l'applicazione del beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva:

- ai sensi del **comma 3**, se il condannato non è ancora detenuto (si è, quindi, nell'ipotesi contemplata dal comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale) il pubblico ministero – ricorrendo il presupposto di una pena detentiva da eseguire non superiore a 12 mesi – deve sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmettere senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza affinché quest'ultimo disponga che la pena sia eseguita presso il domicilio. La disposizione non si applica se ricorrono le condizioni per la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale o le cause ostative alla predetta sospensione previste dal comma 9, lettera *a*), della medesima disposizione. La richiesta del pubblico ministero deve essere corredata dal verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio e, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero dalla tossicodipendenza o intende sottoporvisi, anche dalla documentazione prevista per l'affidamento in prova dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni⁸. Essa consiste nella certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato.

⁷ Nella medesima prospettiva si vedano anche le considerazioni contenute nel punto 5 del "considerato in diritto" di Corte costituzionale n. 177 del 2009.

⁸ Recante il *'Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza'*.

L'articolo 656 del codice di procedura penale disciplina l'*Esecuzione delle pene detentive*; si rammenta in particolare che il comma 1 di tale articolo prevede che, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione; copia dell'ordine è consegnata all'interessato. Il comma 2 dispone invece che se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. Il comma 5 dispone quindi che, se la pena detentiva (anche se costituente residuo di maggiore pena) non è superiore a 3 o 6 anni nei casi di cui agli articoli 90 (*Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva*) e 94 (*Affidamento in prova in casi particolari*) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro 30 giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, o di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Il comma 7 del medesimo articolo stabilisce poi che la sospensione dell'esecuzione ivi prevista non può essere disposta più di una volta per la stessa condanna, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In base al successivo comma 9 la sospensione dell'esecuzione di cui all'articolo non può poi essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo [4-bis](#) della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli [423-bis](#), [624](#), quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'[articolo 625, 624-bis del codice penale](#), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi [dell'articolo 89](#) del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista [dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale](#).

- se, invece, il condannato è già detenuto (**comma 4**) spetta alla direzione dell'istituto penitenziario trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal detenuto. Nel caso previsto dall'articolo 656, comma 9, lett. *b*), del codice di procedura penale (soggetti che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva), non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal medesimo

articolo 656 e le parti o il pubblico ministero inviano la richiesta al magistrato di sorveglianza. Anche la citata relazione deve essere corredata del verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio ed, eventualmente, dalla documentazione prevista per l'affidamento in prova dall'articolo 94 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 309](#) del 1990.

La decisione sull'esecuzione domiciliare della pena detentiva breve è attribuita alla competenza del magistrato di sorveglianza; il rinvio al procedimento in materia di liberazione anticipata di cui all'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario (insieme con la riduzione del termine per decidere da 15 a 5 giorni) prefigura un *iter* dell'istanza particolarmente snello (**comma 5**).

Il richiamato articolo 69-bis, nel disciplinare il *Procedimento in materia di liberazione anticipata*, prevede che, sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. Il comma 2 dispone che il magistrato di sorveglianza decida non prima di 15 giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio, ai sensi del comma 3; il successivo comma 4 dispone che il tribunale di sorveglianza decida ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, relativo al *Procedimento di sorveglianza*.⁹

Il **comma 6** prevede la trasmissione di copia del provvedimento al pubblico ministero e all'Ufficio locale dell'esecuzione penale esterna; a quest'ultimo spetta anche il compito, oltre che di segnalare eventi rilevanti per l'esecuzione della pena, anche di trasmettere una relazione trimestrale e conclusiva.

Il **comma 7** detta una disposizione specifica riferita esclusivamente al caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto o che intenda sottoporsi ad un programma di recupero e modellata in parte sulle previsioni di

⁹ Tale articolo prevede, al comma 1, che il tribunale di sorveglianza nelle materie di propria competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri di cui all'art. 148 c.p. (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*), alle misure di sicurezza, all'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del P.M., dell'interessato, del difensore o d'ufficio, a norma dell'art. 666 c.p.p. (*Procedimento di esecuzione*) ovvero a norma dell'art. 667 quando vi sia motivo di dubitare dell'identità fisica della persona detenuta. In base al comma 2, quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento. Ai sensi del comma 3, le funzioni del pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

cui ai commi 1 e 4, terzo periodo, dell'articolo 94 del già ricordato [decreto del Presidente della Repubblica n. 309](#) del 1990. La disposizione prevede, in particolare, che la pena di cui al comma 1 possa essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata ai sensi del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 309](#) del 1990 e che, comunque, il magistrato di sorveglianza possa imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie ad accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi o prosegua il previsto programma terapeutico.

La determinazione del contingente annuo dei posti disponibili per i programmi di recupero avviene con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dip. per le politiche antidroga - e d'intesa con al Conferenza Stato-Regioni. In ogni caso, esso è fissato nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale, e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede, in relazione al nuovo istituto, l'applicazione di una serie di disposizioni dell'ordinamento penitenziario e delle norme contenute nel relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000¹⁰). Tali disposizioni sono applicabili nei limiti della compatibilità e con la precisazione che alcune funzioni esercitate dal tribunale di sorveglianza sono svolte dal magistrato di sorveglianza. In particolare il comma 8 rinvia innanzitutto alle disposizioni di cui ai commi 4, 4-*bis* 5, 6, 8, 9 e 9-*bis* dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario¹¹, nonché a quelle del

¹⁰ D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

¹¹ I commi richiamati stabiliscono più specificamente che il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale e che lo stesso determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. Si prevede altresì che, nel disporre la detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, possa prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano a tal fine le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. Il comma 5 stabilisce poi che il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e che nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato medesimo. Ai sensi del comma 6 la detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. Il comma 8 prevede quindi che il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale (con riferimento a questa previsione si veda anche Corte costituzionale n. 177 del 2009). Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 385. Il comma 9 dispone poi che la condanna per il delitto di cui al comma 8 importa la revoca del beneficio (la previsione - originariamente contenuta nel comma 9 - per cui la denuncia per il reato di evasione comportava l'automatica sospensione del beneficio è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla

medesimo ordinamento che disciplinano l'ipotesi di sopravvenienza di titoli di esecuzione di altra pena detentiva (art. 51-*bis*), la sospensione cautelativa della misura alternativa alla detenzione (art. 51-*ter*), la relativa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza (art. 58), le ipotesi di divieto e limitazione nella concessione dei benefici penitenziari (art. 58-*quater*). Va sottolineato che il comma in questione esclude esplicitamente l'applicabilità del comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* da ultimo citato, comma ai sensi del quale l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Più in generale, per un inquadramento sistematico, sembra utile richiamare, in questa sede, le caratteristiche principali della detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, rappresentando tale beneficio il naturale termine di raffronto della misura di carattere straordinario introdotta dall'articolo in esame.

Al riguardo, si rammenta che, nell'ipotesi generale prevista dal comma 1-*bis* del citato articolo 47-*ter*, la predetta detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Risultano esclusi dall'ambito di applicazione di tale disposizione i condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e quelli cui sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Il comma 01 del ricordato articolo 47-*ter* prevede poi l'applicabilità della detenzione domiciliare per l'espiazione della pena della reclusione per qualsiasi reato - ad eccezione di quelli di particolare gravità indicati nel comma medesimo¹² - qualora il condannato sia persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.

Il successivo comma 1 stabilisce quindi che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o

Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 1997). Infine il comma 9-*bis* dispone che, se la misura è revocata ai sensi dei commi precedenti, la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

¹² Si tratta dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

accoglienza, quando ricorrono i casi particolari indicati nel comma medesimo¹³. Il comma 1.1, stabilisce peraltro, con specifico riferimento all'ipotesi del condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, che in tal caso la detenzione domiciliare può essere concessa solo se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni.

Ai sensi del comma 1-ter la detenzione domiciliare può inoltre essere applicata tutte le volte in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale. In tali casi l'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare¹⁴.

L'articolo 70 dell'ordinamento penitenziario attribuisce poi al tribunale di sorveglianza la competenza ad assumere le determinazioni in materia di detenzione domiciliare¹⁵, mentre sul piano procedurale l'articolo 678¹⁶ del codice di procedura penale stabilisce che, nelle materie di sua competenza, il tribunale di sorveglianza procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma [dell'articolo 666](#) dello stesso codice. L'articolo 666 del codice di procedura penale regola in via generale il procedimento di esecuzione, costruendolo essenzialmente sul modello del procedimento in camera di consiglio con alcune varianti fra le quali si segnala, in particolare, la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore all'udienza. Qualora vi sia motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, l'articolo 678 rimanda alla disposizione *ad hoc* contenuta nell'articolo 667 del codice di procedura penale. Ancora sul piano procedurale va ricordato infine che il comma 1-quater del più volte citato articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario prevede altresì che, se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione

¹³ I casi specificamente contemplati dal citato comma 1 - che costituisce la previsione originaria in tema di detenzione domiciliare rispetto alle modifiche successivamente intervenute a partire dalla legge n. 165 del 1998 - sono in particolare i seguenti: *a*) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; *b*) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; *c*) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; *d*) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; *e*) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

¹⁴ Ulteriori ipotesi di detenzione domiciliare sono poi contemplate dagli articoli 47-quater e 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario per le particolari esigenze di tutela della salute ovvero della prole nei medesimi articoli indicate.

¹⁵ Più specificamente il citato articolo 70 attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, alla detenzione domiciliare speciale, alla semilibertà, alla liberazione condizionale, alla revoca o cessazione dei suddetti benefici nonché alla riduzione di pena per la liberazione anticipata, al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dall'ordinamento penitenziario.

¹⁶ Si veda anche la nota n. 9.

provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis* del medesimo articolo. Tale provvedimento di carattere provvisorio¹⁷ viene adottato con cognizione sommaria e senza alcuna formalità e opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza al quale il magistrato di sorveglianza lo trasmette immediatamente¹⁸.

¹⁷ In termini più generali si ricorda che, oltre alla detenzione domiciliare ex articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, sono applicabili in via provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza: la semilibertà (articolo 50, comma 6, dell'ordinamento penitenziario); il differimento della pena (articolo 684 del codice di procedura penale) e i benefici previsti dagli articoli 90 e 94 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 309](#) del 1990, mentre per l'affidamento in prova ordinario è previsto che il magistrato di sorveglianza possa disporre la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in attesa della decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 4 dell'ordinamento penitenziario). La giurisprudenza ha inoltre evidenziato in proposito che *"il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-quater, dell'ordinamento penitenziario ha natura interinale e, pertanto... non può essere impugnato mediante ricorso per Cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa."* (si vedano in tal senso Cass. pen. Sez. I, sent. n. 23261 del 07-06-2001 (cc. del 02-04-2001), e Cass. Pen. Sez. I, ord. n. 46322 del 29-11-2004 (cc. del 06-10-2004)).

¹⁸ Qualora l'interessato non sia detenuto si applicano invece le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 8-*bis* e 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Ove l'interessato si trovi invece agli arresti domiciliari le disposizioni del comma 10 del predetto articolo 656. In quest'ultimo caso, in particolare, qualora ricorrano le condizioni previste dal citato comma 10, se l'interessato si trova agli arresti domiciliari nel momento in cui la sentenza di condanna a suo carico diviene definitiva, vi è una sorta di automatico subentro della misura alternativa, che è poi oggetto di ratifica da parte del Tribunale di sorveglianza.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione)

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

b) al secondo comma:

1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;

2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

L'**articolo 2** inasprisce il regime sanzionatorio per la fattispecie semplice e per quelle aggravate del delitto di evasione, di cui all'articolo 385 del codice penale.

Tale fattispecie di reato è applicabile anche nel caso di allontanamento dall'abitazione o dal luogo presso il quale sia in atto l'esecuzione domiciliare della pena ai sensi del precedente articolo 1. Rispetto a quest'ultima infatti - per effetto di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame - trova applicazione la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario che punisce, ai sensi dell'articolo 385 del codice penale, il condannato in stato di detenzione domiciliare che si allontani dalla propria abitazione o da un altro dei luoghi in cui la detenzione medesima può essere eseguita.

L'art. 385 del codice penale nel testo vigente punisce chiunque evade, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno (primo comma). Se l'evasione è commessa usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione, la pena è della reclusione da uno a tre anni; se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite la pena della reclusione è da tre a cinque anni (secondo comma). Tali disposizioni si applicano anche all'imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (terzo comma). Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (quarto comma)¹⁹.

¹⁹ Per completezza si ricorda che, con riferimento alla fattispecie delittuosa qui considerata, l'articolo 3 del decreto legge n. 152 del 1991 stabilisce che è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale e che, nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale. Al riguardo, si segnala che l'intervento sui limiti edittali previsti dall'articolo 385 del codice penale potrebbe forse essere l'occasione anche per valutare l'opportunità di un ulteriore intervento

L'articolo in commento, novellando il predetto articolo 385, sanziona:

- la fattispecie ordinaria con la reclusione da uno a tre anni (anziché da sei mesi ad un anno).
- la fattispecie aggravata dalla violenza o minaccia alle persone o dall'effrazione con la reclusione da due a cinque anni (anziché da uno a tre anni);
- la fattispecie aggravata dalla circostanza che la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite con la reclusione da tre a sei anni (anziché da tre a cinque anni).

volto a risolvere alcune incertezze applicative emerse in sede giurisprudenziale con riferimento alla disposizione di cui al citato articolo 3 del decreto legge n. 152 del 1991 (in proposito si vedano, ad esempio, Cass. pen. Sez. VI, n. 1888, del 18-04-2000, Cass. Pen. Sez. VI, n. 46724 del 14-12-2007, nonché Cass. Pen. Sez. VI, n. 27339 del 14-04-2008 e, in senso contrario, Cass. Pen. Sez. VI, n. 30009 del 17-07-2008 e Cass. pen. Sez. VI, , n. 47302 del 24-11-2009).

Articolo 3 (*Circostanza aggravante*)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-*quater*. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».

L'**articolo 3** modifica l'articolo 61 del Codice penale, relativo alle circostanze aggravanti comuni, aggiungendovi il numero 11-*quater*.

In particolare, intervenendo sul citato articolo 61, la disposizione in commento introduce quale ulteriore circostanza aggravante comune, la commissione di un delitto non colposo da parte del reo durante il periodo in cui lo stesso era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

Si ricorda che il vigente articolo 61 del Codice penale annovera quali circostanze che aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti:

1. l'aver agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7. l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8. l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10. l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis.²⁰ l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;

11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

Si osserva che la disposizione che l'articolo in commento intende introdurre ha portata generale, essendo destinata a trovare applicazione in relazione a qualsiasi misura alternativa alla detenzione in carcere. Pertanto, l'aggravamento di pena dalla stessa previsto opererebbe sia nel caso in cui siano applicate le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, sia nel caso di applicazione del beneficio straordinario dell'esecuzione domiciliare delle pene introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, sia nell'ipotesi in cui il colpevole sia ammesso all'affidamento in prova in casi particolari di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, essendo anche tale misura senz'altro riconducibile alla nozione di misura alternativa alla detenzione. Dovrebbe invece pervenirsi ad una conclusione opposta qualora il colpevole abbia beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dall'articolo 90 del predetto decreto, non rientrando la stessa nel novero delle misure alternative (in tal senso, si veda anche il disposto del comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale che chiaramente distingue queste ultime dalla predetta sospensione). Analogamente dovrebbe ritenersi che nessun aggravamento di pena si determinerebbe qualora il colpevole abbia beneficiato del rinvio dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, nonché nell'ipotesi in cui allo stesso siano state applicate le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dagli articoli 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981²¹. Infine l'operatività della nuova aggravante sembrerebbe da escludersi anche nell'ipotesi in cui il colpevole si trovi in sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi del già citato comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

Sotto un distinto ed ulteriore profilo va sottolineato poi che l'applicabilità della nuova circostanza aggravante presuppone che il colpevole sia stato "ammesso" ad una misura alternativa alla detenzione. In proposito va ricordato che la vigente normativa prevede, oltre all'ammissione in via definitiva alle misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza, anche la possibilità - in taluni casi - che le stesse possano essere applicate in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza in attesa della decisione definitiva del predetto tribunale. In particolare, la possibilità dell'applicazione provvisoria è prevista dagli articoli 47-ter, comma 1-quater, e 50, comma 6, dell'ordinamento

²⁰ Numero per il quale la Corte costituzionale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale con la sentenza n. 249 del 2010.

²¹ Recante 'Modifiche al sistema penale'.

penitenziario rispettivamente per la detenzione domiciliare e per la semilibertà, nonché dall'articolo 94, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per l'affidamento in prova per i detenuti per reati connessi allo stato di tossicodipendenza²². Diversamente l'articolo 47, comma 4, dell'ordinamento penitenziario, in relazione all'affidamento in prova ordinario, prevede non l'applicazione provvisoria della misura, ma la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. In merito alla nuova circostanza aggravante che si intende introdurre sembrerebbe pertanto utile valutare sia l'aspetto relativo all'applicabilità della medesima qualora il fatto sia commesso durante l'applicazione provvisoria della misura alternativa (e cioè se tale applicazione provvisoria sia o no equiparabile all'applicazione della misura in via definitiva), sia le implicazioni di un eventuale trattamento differenziato del destinatario del provvedimento provvisorio di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 47, comma 4, dell'ordinamento penitenziario rispetto ai destinatari dei provvedimenti provvisori di applicazione delle altre misure dianzi ricordati.

Da ultimo, sembra opportuno richiamare l'attenzione sulla sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della previsione relativa all'aggravante di cui al numero 11-bis dell'articolo 61 del codice penale²³. Pur dovendosi tener conto del fatto che l'ipotesi di aggravante che il disegno di legge in esame si propone di introdurre non è assimilabile sia alla fattispecie oggetto della citata sentenza n. 249, sia ad altri casi analoghi sui quali si è in precedenza pronunciata la Corte costituzionale²⁴, va comunque sottolineato che la richiamata giurisprudenza costituzionale ha individuato una serie di principi che discendono dalle norme costituzionali in tema di diritto penale sostanziale rispetto ai quali parrebbe comunque utile effettuare una valutazione di compatibilità della previsione relativa alla nuova circostanza qui considerata.

²² L'applicazione provvisoria del beneficio è prevista anche dall'articolo 91, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in relazione alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 90 del medesimo decreto.

²³ La previsione di cui al citato n. 11-bis dell'articolo 61 del codice penale era stata introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 92 del 2008, recante *'Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica'*.

²⁴ Si vedano, ad esempio, Corte costituzionale n. 171 del 2009, n. 257 del 2008, n. 193 del 2008, n. 192 del 2007, n. 354 del 2002 e n. 370 del 1996.

Articolo 4

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n.191, la parola: «,212» è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). – 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di

insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione»;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in

quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;».

L'articolo 4, comma 1, novella l'articolo 2, comma 215, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009), prevedendo che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 e le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 (in materia di contributo unificato) della medesima legge siano destinate anche alla finalità dell'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, la disposizione autorizza quindi il Ministro della giustizia ad assumere personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti consentiti dalle risorse derivanti dall'attuazione del richiamato comma 212²⁵.

Si rammenta che il comma 212 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) è intervenuto sia in tema di esenzioni dal contributo unificato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, sia sulla disciplina degli importi di tale contributo contenuta nell'articolo 13 del medesimo decreto.

In particolare l'articolo 10 citato prevedeva, prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2010, che nel processo civile e amministrativo fosse esente dal contributo unificato:

- il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (comma 1);
- il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa (comma 2);
- i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone (comma 3);
- il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 (comma 4);
- il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione (comma 5).

La ragione dell'esenzione doveva risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (comma 6).

Il comma 212 dell'articolo 2 della finanziaria 2010 ha disposto la soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 determinando così l'eliminazione dell'esenzione per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, nonché per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di

²⁵ In base a quanto riferito dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dott. Ionta, in sede di audizione presso la Commissione giustizia del Senato il 29 settembre u.s., sono già in via di predisposizione le procedure per l'assunzione di 1.800 agenti di custodia.

giurisdizione. Il comma 212 ha poi aggiunto all'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 un nuovo comma 6-bis, in forza del quale è previsto il pagamento del contributo unificato (oltre che delle spese forfettizzate di cui all'articolo 30 del medesimo decreto) nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981 (art. 23) e nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (entrambi precedentemente esonerati da ogni imposta o tassa).

Le principali modifiche recate dal comma 212 all'articolo 13 del Testo unico in materia di spese di giustizia consistono invece:

- nella sostituzione del comma 2, al fine di introdurre un contributo unificato di euro 30 per i processi di esecuzione mobiliare fino a 2.500 euro.
- nella soppressione del comma 4, a seguito della quale si prevede l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (precedentemente il contributo era determinato nella misura fissa di euro 103,30).

Il comma 213 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) prevede invece che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data. La gestione-riscossione dei crediti avviene mediante:

- a) l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore e la quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 205 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
- b) l'iscrizione a ruolo del credito.

Il **comma 2** dell'articolo in commento contiene una novella all'articolo 2, comma 221, della medesima legge finanziaria 2010, conseguente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo in esame e volta a sopprimere la previsione che destina le maggiori risorse di cui al già citato comma 212 al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 250 dell'articolo 2 della predetta legge finanziaria.

L'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell'utilizzo delle risorse affluite alla contabilità speciale prevista dall'art. 13-bis, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2009²⁶, derivanti dal cosiddetto 'scudo fiscale', come integrate dal decreto legge n. 135

²⁶ D.L. 1° luglio 2009 n. 78, recante *'Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini'*, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

del 2009²⁷; a tal fine, la norma prevede il riversamento di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione al *Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze*, di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009.

Il **comma 3** dell'articolo in esame modifica il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443²⁸ e, più specificamente, gli articoli 6 e 7, che dettano la disciplina dei corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria e i casi di dimissione dai suddetti corsi. La modifica proposta innova la disciplina vigente prevedendo in particolare che i corsi potranno durare da sei a dodici mesi (mentre attualmente la loro durata risulta determinata in modo fisso in dodici mesi dallo stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 443) e che la durata effettiva dei medesimi sarà quindi stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia, nonché apportando alcune ulteriori modifiche prevalentemente di coordinamento ai citati articoli 6 e 7.

²⁷ D.L. 25 settembre 2009 n. 135, recante *'Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee'*, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

²⁸ Recante *'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria'*.

Articolo 5
(Relazione alle Camere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia

penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.

L'**articolo 5** dispone che, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche in relazione all'entità della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati e al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.

TESTO A FRONTE

Articolo 2*(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione)*

Codice Penale	
Capo II	
<i>Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie</i>	
Articolo 385	
<i>Evasione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.	Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni .
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.	La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.	<i>Identico.</i>
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.	<i>Identico.</i>

Articolo 3
(*Circostanza aggravante*)

Codice Penale	
Articolo 61 <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:	<i>Identico;</i>
1. l'aver agito per motivi abietti o futili;	1. <i>identico;</i>
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;	2. <i>identico;</i>
3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;	3. <i>identico;</i>
4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;	4. <i>identico;</i>
5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;	5. <i>identico;</i>
6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;	6. <i>identico;</i>
7. l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti	7. <i>identico;</i>

Codice Penale	
Articolo 61 <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;	
8. l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;	8. <i>identico</i> ;
9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;	9. <i>identico</i> ;
10. l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;	10. <i>identico</i> ;
11. l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;	11. <i>identico</i> ;
11- <i>bis</i> . ²⁹ l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;	11- <i>bis</i> . <i>identico</i> ;
11- <i>ter</i> . l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un	11- <i>ter</i> . <i>identico</i> ;

²⁹ Numero per il quale la Corte costituzionale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale con la sentenza n. 249 del 2010.

Codice Penale	
Articolo 61 <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.	
	11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

Articolo 4

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

Commi 1 e 2

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>215³⁰. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei</p>	<p>215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo</p>

³⁰ Nel presente comma viene citato il **comma 213** della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010). Esso prevede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia* (D.P.R. 115/2002), risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo vigente	Testo modificato
servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.	smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212.
(...)	(...)
221 ³¹ . I risparmi di spesa derivanti dai commi 211, 212 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del	221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo

³¹ Nel presente comma vengono citati i commi 211, 212, da 216 a 218 e 250 della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), il cui contenuto si riassume a seguire. Il **comma 211** novella l'art. 96, co. 4, del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003), allo scopo di limitare le spese dello Stato per le prestazioni obbligatorie degli operatori dei servizi di comunicazione, sulla base delle richieste di intercettazioni e informazioni da parte dell'autorità giudiziaria. Il **comma 212** interviene sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115 del 2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), limitando l'ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002 e intervenendo sulla disciplina del medesimo contributo di cui all'art. 13. I **commi da 216 a 218** perseguono finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna. Il **comma 250** disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell'utilizzo delle risorse affluite alla contabilità speciale prevista dall'art. 13-bis, co. 8, del D.L. n. 78 del 2009, derivanti dal c.d. scudo fiscale, come integrate dal D.L. n. 135 del 2009 (L. 166/2009); a tal fine, la norma prevede il riversamento di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione al *Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze*, di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5 del 2009.

<p>Legge 23 dicembre 2009, n. 191 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i></p>	
<p>Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.</p>	<p>ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.</p>

Articolo 4

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

Comma 3, lett. a)

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443	
<i>Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395</i>	
Articolo 6	
<i>Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.	1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi , diviso in due cicli . La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.	2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo , durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443	
<i>Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395</i>	
Articolo 6	
<i>Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
graduatoria finale.	
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.	4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo . Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione.	5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione.

Articolo 4

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

Comma 3, lett. b)

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443	
<i>Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395</i>	
Articolo 7	
<i>Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Sono dimessi dal corso:	1. <i>Identico:</i>
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;	a) <i>identica;</i>
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;	b) <i>identica;</i>
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;	c) <i>identica;</i>
d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;	d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;
e) gli agenti in prova di cui comma 4	e) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 <i>Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395</i>	
Articolo 7 <i>Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'articolo 6.	
(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

232	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2146 "Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca"
233	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2262 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo"
234	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Le modifiche della Commissione. <u>Edizione provvisoria</u>
235	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579-A, in materia di università <i>Sintesi del contenuto con le modifiche approvate in sede referente</i>
236	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Tabella delle corrispondenze Edizione provvisoria
237	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2266 "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia"
238	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1720-B "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
239	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2259 "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati"
240	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2291 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"
241	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2323 "Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria"
242	Dossier	Partecipazione alla 65 ^{ma} Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 23-25 settembre 2010)
243	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
244	Documentazione di base	La libertà d'impresa tra l'articolo 41 e l'articolo 118 della Costituzione

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".